

CONVENZIONE TIROCINIO/STAGE FORMATIVO

Corso
Operatore Socio Sanitario
Codice 1010592
Autorizzato con D.D.P.F. N. 450 DEL 02.04.2019

TRA

l'Ente di Formazione NUOVI ISTITUTI ATHENA SRL in seguito denominato Ente Gestore, con sede a TOLENTINO in Via Galleria Fornace Massi, 3 partita IVA 01796840435, accreditato presso la Regione Marche, ai sensi del D.G.R. n.62 del 17.01.2001 e n.2164 dell'08.09.2001, per le macrotipologie *OBBLIGO FORMATIVO, FORMAZIONE SUPERIORE, FORMAZIONE CONTINUA*, CON DECRETO n. 102 del 09.02.2018, nella persona del Sig. ARNALDO MURARO nato a PADOVA il 01/06/1959 nella sua qualità di legale rappresentante e domiciliato per la carica a TOLENTINO in Via Galleria Fornace Massi, 3.

E

..... con sede legale in via –
..... (.....) - C.F. e P. IVAl d'ora in poi denominato
“soggetto ospitante”, rappresentato dal Sig. nato a il
.....

PREMESSO

- che al fine di completare il percorso formativo previsto dal corso di formazione professionale “Operatore Socio Sanitario” Codice 1010592 – gli allievi devono svolgere un tirocinio formativo pratico definito sulla base del piano di studi individuale di ogni singolo allievo in funzione dei crediti formativi riconosciuti dall’Ente Gestore sulla base dell’analisi documentale condotta;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti, richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- che si riconosce pertanto la validità del processo di formazione e le parti si impegnano a portare a termine l’iniziativa con il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti;

ciò premesso
si conviene quanto segue:

Art. 1

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, la struttura "....." via - (.....) -, si impegna ad accogliere presso la propria struttura, n. 1 allieva in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del Soggetto Promotore, ai sensi dell'art. 5 del Decreto attuativo dell'art. 18 della L. 196 del 1997, ovvero:

- **GIANSANTI MARICA**: nata a Sarnano il 15.09.1977 e residente in Penna San Giovanni (MC) in Via C. san Rocco n.277 – c.f. GNSMRC77P55I436M – tel. 3284682042; **periodo stage dal 01.09.2021 al per un totale di 150 ore**

Nello specifico, al termine del tirocinio/stage l'allievo dovrà essere in grado di raggiungere i seguenti obiettivi (come indicati dalla D.G.R 666/08) quali elementi sostanziali del progetto di tirocinio/stage di ogni singolo tirocinante/stagista:

- osservare e identificare i bisogni della persona e rispondere con interventi di competenza nel contesto di un progetto multi professionale;
 - attuare interventi di carattere igienico - domestico - alberghiero per garantire un ambiente di vita o di cura confortevole e sicuro;
 - fornire prestazioni corrette ed efficaci, in applicazione e nel rispetto dei principi scientifici, ed adattare tali prestazioni alla persona assistita, in relazione alla specificità dei suoi problemi, ai differenti contesti operativi e alle varie età;
 - attuare interventi di assistenza e di supporto rivolti sia alla persona che all'ambiente, secondo i principi appresi e nelle situazioni assistenziali previste dal progetto formativo;
 - dimostrare capacità di stabilire e mantenere relazioni professionali con la persona assistita, con la sua famiglia e/o con quanti si prendono carico dell'utente;
 - inserirsi nell'organizzazione dei servizi, individuando ruoli e competenze degli operatori presenti, i sistemi informativi e le risposte che tali servizi forniscono ai principali bisogni dei cittadini;
 - operare secondo una metodologia operativa e collaborare nella definizione e attuazione dei progetti assistenziali rivolti alla persona e/o a gruppi.
2. Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione degli stage, previste dalla D.G.R n. 666/08 e s.m.i..
3. La Direzione dell'Ente Gestore concorderà con il personale incaricato dalla Struttura Ospitante, in un incontro preliminare, gli aspetti organizzativi, gli obiettivi del tirocinio formativo, gli orari e il calendario di svolgimento dello stage.
4. Le ore totali di tirocinio/stage previste verranno svolte per un massimo di n. 36 ore settimanali (cfr. art. 15 All. 1 alla D.G.R 666/08) e nel rispetto tanto dei turni di lavoro della struttura ospitante quanto delle specifiche esigenze espresse dall'allievo e comunque sulla base di un calendario analitico che verrà consegnato prima dell'avvio delle attività di tirocinio/stage. In tale periodo la struttura ospitante si impegna a mettere a disposizione i propri locali, le attrezzature e il personale per il regolare svolgimento del tirocinio/stage.
5. Il tirocinio/stage, che si configura come completamento del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttiva, ma dovrà perseguire soltanto obiettivi formativi teorici e di acquisizione di conoscenze del mondo lavorativo.
6. Durante la permanenza nella struttura gli allievi osserveranno gli orari stabiliti, i regolamenti interni, le norme antinfortunistiche in rapporto alle mansioni e/o funzioni accordate.

7. Qualora si verificassero episodi di particolare gravità, la struttura potrà richiedere all'Ente Gestore la sospensione dello stage/tirocinio.

Art. 3

1. I rapporti che la struttura intrattiene con i tirocinanti/stagisti, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro.
2. La realizzazione del tirocinio/stage non comporta per la struttura ospitante alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.
3. Durante lo svolgimento dello stage, il tutor d'aula e l'assistente stage nominato dall'Ente Gestore manterranno costanti rapporti con il Referente per le attività di Tirocinio/Stage, con il tutor guida incaricato e con l'allievo.

Art. 4

1. Il tirocinante/stagista si impegna a:
 - svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio/stage funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 della presente convenzione (ex D.G.R 666/2008);
 - seguire le indicazioni dei tutor;
 - rispettare le norme vigenti in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e/o conoscenze in merito a processi produttivi, prodotti, fornitori e clienti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio/stage;
 - tenere aggiornato il registro delle presenze di tirocinio/stage vidimato dalla Regione Marche – P.F. P.F. Presidio Formazione e Servizi per l'impiego, quale Amministrazione Pubblica competente che andrà controfirmato in calce dal Tutor Guida e della struttura ospitante;
 - comunicare tempestivamente alla struttura ospitante e all'Ente gestore eventuali assenze, con l'indicazione delle relative motivazioni;
 - osservare gli orari stabiliti, i regolamenti interni, le norme antinfortunistiche in rapporto alle mansioni e/o funzioni accordate;
 - redigere, per ogni esperienza di tirocinio/stage la relativa relazione finale.
 - Le assenze potranno essere recuperate, in accordo con il tutor di stage e il tutor interno entro e non oltre il periodo indicato, nella presente convenzione, al punto 1.
2. La struttura ospitante si impegna a:
 - rispettare gli obiettivi formativi previsti (Rif. Art. 1 della presente convenzione);
 - favorire l'inserimento dell'allieva nell'ambiente di lavoro, mettendola in condizione di realizzare una valida ed esauriente esperienza collegata al programma formativo;
 - segnalare tempestivamente all'ente gestore qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante/stagista, nonché ogni eventuale assenza ingiustificata e eventuali variazioni di orari/giorni che si dovessero rendere necessari;
 - garantire la massima sicurezza e fornire i D.P.I. e la dovuta informazione ai sensi della normativa 81/08 e successive modifiche;
 - mettere a disposizione un proprio dipendente nel ruolo di tutor-guida (in funzione della sede ed Unità Operative individuate) e nel ruolo di referente;
 - al termine dello stage il tutor guida insieme al referente esprimeranno un giudizio sintetico ed una valutazione da 1 a 5, sull'attività svolta dal tirocinante/stagiste.
3. L'Ente Gestore si impegna :
 - ad assumere tutti gli oneri relativi all'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro, per i rischi derivanti dalle esercitazioni pratiche ai sensi dell'art. 4 punto 5 del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124 del 30/06/1965, e polizza per responsabilità civile.

- a trasmettere all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente e all'INAIL comunicazione riepilogativa di tutti gli stage previsti per il presente corso di formazione.

Art. 5

La presente convenzione avrà durata pari al periodo di tirocinio previsto nel progetto formativo dello stagista e comunque non superiore ad un anno con decorrenza a partire dal 01.09.2021.

Art. 6

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Data, 30.07.2021

Letto, approvato, sottoscritto.

NUOVI ISTITUTI ATHENA S.R.L.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Dott. Arnaldo Muraro)

STRUTTURA OSPITANTE
IL DIRETTORE GENERALE

NUOVI ISTITUTI ATHENA S.R.L.
Galleria Fornace Massi, 3
62029 TOLentino (MC)
E.F. IVA: 91796840495